



***REGOLAMENTO INTERNO PER LA PORTABILITA' DELLE RISORSE
ACCANTONATE TRA FONDI INTERPROFESSIONALI***

**Il presente regolamento integra quanto previsto dalla Circolare INPS n.107 del 01/10/2009, rendendo ufficiali le procedure interne di Fondoprofessioni, relativamente alla portabilità delle risorse accantonate.*

Documento deliberato in data 02/07/2013 e nuovamente approvato dal CdA di Fondoprofessioni in data 01/07/2014, in seguito a modifiche.

CAP.1 – PREMESSA

1.1 – Quadro di riferimento

In coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 107 del 01/10/2009, Fondoprofessioni, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dipendenti degli Studi Professionali e delle Aziende ad essi collegate, elabora il proprio regolamento interno per la portabilità delle risorse accantonate. In particolare, a tal riguardo, recita la Circolare INPS: “Si fa presente che la mobilità tra i Fondi è altresì subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi”.

Tale regolamento non si intende in alcuna maniera sostitutivo rispetto a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 107 del 01/10/2009, ma bensì integrativo, al fine di regolamentare in maniera chiara ed univoca le procedure di portabilità in capo al Fondo stesso.

Si segnala, altresì, che il presente regolamento ha valore dalla data di formale approvazione da parte degli organi sociali di Fondoprofessioni.

1.2 - Contenuti regolamentati

Il presente regolamento integra quanto previsto dalla Circolare INPS n.107 del 01/10/2009, relativamente a:

- **Trasferimento di somme accantonate presso Fondoprofessioni verso altro Fondo Interprofessionale**
- **Trasferimento di somme accantonate presso precedente Fondo Interprofessionale verso Fondoprofessioni**

CAP.2 - MODALITA' OPERATIVE – TRASFERIMENTO RISORSE DA FONDOPROFESSIONI VERSO ALTRO FONDO INTERPROFESSIONALE

2.1 - Premessa normativa

Come già definito dalla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis e dalla Circolare n.107 del 01/10/2009, possono richiedere la portabilità delle risorse accantonate presso Fondoprofessioni verso altro Fondo Interprofessionale le strutture che nei tre anni precedenti la data della revoca non rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, di cui alla Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE e che abbiano accantonato nelle tre annualità precedenti la richiesta almeno 3.000,00 euro.

Tali strutture possono richiedere di trasferire al nuovo Fondo Interprofessionale il 70% di quanto accantonato presso Fondoprofessioni nelle tre annualità precedenti la revoca, al netto di quanto beneficiato per il finanziamento di attività formative. Tale norma riprende quanto previsto dall'art. 19, comma 7-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n.185,convertito in legge il 29 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

Per un più dettagliato approfondimento relativo alla normativa si rimanda alla consultazione della Circolare n. 107 del 01/10/2009.

2.2 - Procedura di richiesta della portabilità

Le strutture che, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, intendano avvalersi della portabilità delle risorse accantonate presso Fondoprofessioni verso altro Fondo Interprofessionale, dovranno inviare a Fondoprofessioni e al nuovo Fondo Interprofessionale (per conoscenza), entro massimo 12 mesi dall'avvenuta revoca:

- Lettera di formale richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal Legale Rappresentante della struttura;
- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante della struttura;
- Copia del "cassetto previdenziale" dal quale si evinca revoca a Fondoprofessioni e contestuale adesione al nuovo Fondo Interprofessionale.

La documentazione dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R, destinata ad entrambi i Fondi Interprofessionali.

Fondoprofessioni, una volta ricevuta la documentazione, verificati i requisiti e la situazione contributiva della struttura, procede alla formale comunicazione a mezzo raccomandata dell'esito della richiesta inoltrata.

Laddove vengano rispettati i requisiti previsti, chiaramente riportati nella Circolare n.107 del 01/10/2009 e ribaditi nel presente regolamento (Par. 2.1 - Premessa normativa), il Fondo procede al trasferimento delle risorse entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di richiesta, del 70% di quanto accantonato presso Fondoprofessioni, al netto delle somme beneficate per il finanziamento di attività formative.

N.B. Si segnala che le somme oggetto di trasferimento saranno conteggiate al netto di eventuali trattenute di risorse disposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti dei Fondi Interprofessionali (vedi Decreto IMU-CIG).

CAP. 3 - MODALITA' OPERATIVE – TRASFERIMENTO DI SOMME ACCANTONATE PRESSO PRECEDENTE FONDO INTERPROFESSIONALE VERSO FONDOPROFESSIONI

3.1 - Premessa normativa

Come già definito dalla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis e dalla Circolare n.107 del 01/10/2009, possono richiedere la portabilità delle risorse accantonate presso precedente Fondo Interprofessionale verso Fondoprofessioni le strutture che nei tre anni precedenti la data della revoca non rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, di cui alla Raccomandazione dell'Unione Europea n.

2003/361/CE e che abbiano accantonato nelle tre annualità almeno 3.000,00 euro (a partire dal 1 Gennaio 2009).

Tali strutture hanno il diritto di trasferire a Fondoprofessioni dal precedente Fondo Interprofessionale il 70% di quanto accantonato nelle tre annualità precedenti la revoca dell'adesione (a partire dal 1 Gennaio 2009), al netto di quanto beneficiato per il finanziamento di attività formative. Tale norma riprende quanto previsto dall'art. 19, comma 7-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge il 29 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

Per un più dettagliato approfondimento relativo alla normativa si rimanda alla consultazione della Circolare n. 107 del 01/10/2009.

3.2 - Procedura di richiesta della portabilità

Le strutture che intendano avvalersi della portabilità delle risorse accantonate presso precedente Fondo Interprofessionale verso Fondoprofessioni, dovranno inviare al precedente Fondo Interprofessionale e a Fondoprofessioni (per conoscenza).

- Lettera di formale richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal Legale Rappresentante della struttura;
- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante della struttura;
- Copia del "cassetto previdenziale" dal quale si evinca la revoca al precedente Fondo Interprofessionale e contestuale adesione a Fondoprofessioni

Si consiglia vivamente di inviare la domanda di portabilità a mezzo Raccomandata A/R per una conferma rispetto alla ricezione della documentazione da parte del Fondo Interprofessionale di provenienza. Tale invio dovrà essere indirizzato al Fondo Interprofessionale di provenienza e contestualmente a Fondoprofessioni.

CAP. 4 – PORTABILITA' DELLE RISORSE IN RELAZIONE AL CONTO A.F.A. (AZIONE FORMATIVA AGGREGATA)

4.1 - Trasferimento risorse a Fondoprofessioni e attivazione A.F.A.

Fondoprofessioni, in coerenza con quanto previsto dalle "Linee guida" e "Regolamento" del canale di finanziamento della formazione A.F.A. (Azione Formativa Aggregata), relativamente alle strutture che decidano di attivare il conto in forma singola o aggregata, consente di utilizzare per intero le risorse trasferite con la portabilità dal precedente Fondo Interprofessionale. Pertanto la totalità di quanto trasferito a Fondoprofessioni (70% delle somme versate al precedente Fondo Interprofessionale nelle precedenti tre annualità, al netto di quanto beneficiato) confluirà sul conto.

La quota trasferita confluirà per intero nella disponibilità di A.F.A., sia nel caso della forma singola che in quello della forma aggregata. Tali risorse si intenderanno immediatamente disponibili per la realizzazione del piano di attività formative approvato da Fondoprofessioni.

4.2 - Risorse residue dopo eventuale chiusura del conto A.F.A.

In coerenza con quanto previsto dalle “Linee guida” e “Regolamento” del canale di finanziamento della formazione A.F.A. (Azione Formativa Aggregata), il conto A.F.A. sarà attivo per almeno tre annualità, al termine delle quali, se non viene effettuata una richiesta di rinnovo, viene automaticamente chiuso e le eventuali risorse rimanenti confluiscono nuovamente al Fondo.

Nell’ipotesi in cui la struttura abbia attivato l’A.F.A. in forma singola, sarà possibile richiedere la portabilità di tali risorse rimanenti, nel caso di revoca dell’adesione a Fondoprofessioni e contestuale adesione ad altro Fondo Interprofessionale, solo laddove l’importo residuo risulti pari ad almeno 3.000,00 euro, come espressamente previsto dalla circolare INPS n. 107 del 01/10/2009.

Mentre, nel caso di A.F.A. in forma aggregata, la singola struttura “aggregata”, non potrà richiedere la portabilità delle risorse a Fondoprofessioni in caso di revoca dell’adesione e contestuale adesione ad altro Fondo Interprofessionale.

Roma, 01 Luglio 2014

Il Presidente

Massimo Magi

La Vice Presidente

Rosetta Raso